

AGEVOLAZIONI COMUNALI

RIDUZIONE TARIFFA RELATIVA AI RSU PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO

1) La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari ad un terzo nel caso di:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler ceder l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.

2) La tariffa unitaria è ridotta di un importo pari ad un sesto nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante.

3) La tariffa unitaria è ridotta:

- a) dell'importo di un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) del comma 1, risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.

4) Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo.

5) Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 1 e 3; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76.